

COMUNE DI VALVASONE ARZENE

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA CAMPER

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28 marzo 2018 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27 gennaio 2023

Testo coordinato con le modifiche, esecutivo dal 22 febbraio 2023

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'area sosta camper, in seguito citata "area camper", sita in Valvasone Arzene in via Pasolini, nel piazzale antistante al Parco giochi.

Il regolamento disciplina altresì l'uso delle attrezzature presenti nell'area camper e, in particolare, viene disciplinato l'impiego dell'impianto igienico – sanitario destinato a ricevere i residui organici e le acque chiare e luride che sono raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

L'area di sosta viene istituita con ordinanza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera H del D.Lgs. 285/1992.

Art. 2

La sosta all'interno dell'area camper è permessa solo agli autocaravan come sono definiti dall'art. 54 lett. m) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e sue successive modifiche ossia "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

L'accesso all'area camper è comunque garantito anche agli autocaravan che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue e il carico dell'acqua.

In tutto il territorio comunale non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.).

I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 11 e allontanati.

Art. 3

L'area camper, non essendo custodita, solleva da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale, che non risponde di furti e/o danni alle cose e/o persone che vi sostano all'interno.

Art. 4

L'area camper è attrezzata per ospitare fino a un massimo di n. 8 autocaravan contemporaneamente.

In caso di presenza di un numero superiore di autocaravan, è disponibile il parcheggio adiacente.

La sosta dell'autocaravan è permessa una volta al mese, per un massimo di 48 ore consecutive, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16/02/2002 n. 2 e sue successive modifiche.

L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con specifica ordinanza mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

Ai sensi dell'art. 13 della L. 689/91 per l'accertamento delle violazioni relative al superamento del limite massimo di permanenza previsto dal presente articolo, l'organo accertatore, potrà anche avvalersi dei filmati delle telecamere dell'impianto di videosorveglianza urbana.

Art. 5

Nell'area di sosta è vietato:

- transitare e sostare con veicoli a motore diversi dagli autocaravan;
- sostare con gli autocaravan oltre gli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale;
- occupare, mediante l'apertura di tende parasole o altro, lo spazio di sosta adiacente;

- sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito ad altri veicoli;
- sostare in prossimità dell'accesso all'area in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso, o di uscita, dall'area;
- scavare buche, anche di piccole dimensioni;
- sradicare l'erba;
- spogliare, sfrondare e abbattere gli alberi, oltre che arrampicarsi sugli stessi;
- asportare e danneggiare le attrezzature presenti;
- giocare con palloni od oggetti da lancio;
- introdurre cani privi di guinzaglio e museruola ed è fatto obbligo ai proprietari di raccoglierne le deiezioni;
- lavare e stendere panni fuori dalle autocaravan;
- lavare con le attrezzature presenti le autocaravan, o altro, che siano vetture, motorini ecc.;
- sostare in modo prolungato con le autocaravan a motore acceso;
- accendere fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area camper;
- arrecare disturbo alla quiete pubblica in particolare, dalle ore 13:00 alle 16:00 e dalle 23:00 alle 08:00 del mattino seguente, disturbare il riposo degli altri ospiti dell'Area Camper e del vicinato.

I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo articolo 11 e allontanati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 7

L'impianto di smaltimento igienico – sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti degli autocaravan, durante le operazioni di scarico, o carico d'acqua devono spegnere il motore del mezzo. Subito dopo l'uso, i singoli proprietari degli autocaravan saranno responsabili della pulizia dell'impianto igienico-sanitario. Nella pulizia dell'impianto igienico – sanitario dovrà essere utilizzata l'apposita manichetta presente nell'area.

Art. 8

L'operazione di scarico delle acque chiare e luride deve essere fatto nell'apposita vasca posizionata al suolo. Per quanto riguarda le cassette wc, dovrà essere utilizzato l'idoneo scarico-lavaggio presente nella colonnina adiacente.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non siano rifiuti organici e delle acque chiare e luride.

Si rammenta che l'operazione di scarico dovrà sempre essere eseguita con il rispetto delle norme igieniche e della buona educazione.

Art. 9

Per il riempimento dei serbatoi degli autocaravan è consentito applicare, all'apposita presa dell'acqua, delle idonee tubazioni purché siano utilizzate per il solo tempo necessario al riempimento dei serbatoi. L'uso delle tubazioni non deve ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permesso l'impiego della presa dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari e alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

Art. 10

L'approvvigionamento di energia elettrica e dell'acqua deve essere strettamente pertinente agli autocaravan e al loro funzionamento. È escluso l'allacciamento alle colonnine di fornitura di energia elettrica per i condizionatori.

La Giunta Comunale potrà stabilire eventuali tariffe su tutti i servizi, dall'energia elettrica allo smaltimento rifiuti.

Gli organi di sorveglianza, quali la polizia locale, sono autorizzati a verificare gli utilizzi dell'area e l'impiego delle forniture di energia elettrica e di acqua.

Su istanza di singoli cittadini o di locali associazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere l'allacciamento da parte di utenti diversi dai proprietari degli autocaravan.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i regolamenti in vigore in materia di aree di sosta per camper.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo regolamento comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).

In caso di rotture degli impianti o delle attrezzature, l'utente che ha causato il danno è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale e a provvedere al risarcimento delle spese che saranno sostenute per la riparazione.

Art. 12

La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dallo stesso regolamento, comporterà l'immediato allontanamento dall'area di sosta.